

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PRODUZIONI AGROALIMENTARI n. 56 del 18 luglio 2007

Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni e rifermentazioni per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2007. Legge 20 febbraio 2006, n. 82.

[Agricoltura]

Il Dirigente

(omissis)

Decreta

1. Di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che il periodo vendemmiale per la campagna vitivinicola 2007/2008, decorrere dal 1° agosto 2007 sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2007 e che le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite nel medesimo periodo;
2. Di stabilire altresì che le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del predetto periodo devono essere immediatamente comunicate, all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - Ufficio competente per territorio, secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 3, della legge 82/2006;
3. Di dare atto che è vietata qualsiasi fermentazione e rifermentazione oltre il 31 dicembre 2007, ad eccezione di quelle effettuate in bottiglia o in altro recipiente chiuso per la preparazione di "vini spumanti", "vini frizzanti", vini leggermente frizzanti o vivaci e "mosti parzialmente fermentati" sottoposti a successive frizzantature;
4. Di consentire, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 82/2006, per i vini tradizionali rientranti nella tipologia di cui all'articolo 1, lettera a), la pratica delle fermentazioni e delle rifermentazioni fino al 31 marzo 2008, ad eccezione dei seguenti vini per i quali il termine è indicato a fianco di ciascuno:

"Colli di Conegliano - Torchiato di Fregona" fino al 31 agosto 2008

"Recioto e Amarone della Valpolicella" nonché per il "rigoverno" (ripasso) dei vini Valpolicella sulle vinacce residue di produzione dei vini Recioto e Amarone della Valpolicella fino al 30 aprile 2008

"Recioto di Soave" fino al 30 aprile 2008

"Gambellara Recioto e Vinsanto" fino al 30 aprile 2008

5. Di dare atto che per quanto non disposto dal presente decreto si rinvia alle disposizioni contenute nella legge n. 82/2006 ed alle normative comunitarie e nazionali di settore, nonché a quanto riportato in merito nella nota Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - Dipartimento-, prot. 391, pos. L, del 5 aprile 2006.

Comacchio